

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Al via la procedura di iscrizione per la richiesta del 5 per mille***

di Luca Caramaschi

In attesa che le **novità** introdotte con il **D.Lgs. 111/2017**, che, come noto, attua la **riforma del terzo settore (L. 106/2016)**, esplichino piena efficacia con riferimento all'istituto del **5 per mille**, anche per il 2018 si confermano le novità che lo scorso anno hanno interessato le regole per l'ottenimento del contributo da parte dei soggetti interessati. Per l'anno finanziario **2018**, il 5 per mille è destinato a chi persegue le seguenti **finalità**:

a) sostegno degli **enti del volontariato**:

- organizzazioni di **volontariato** di cui alla **L. 266/1991**,
- **Onlus** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ([articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#)),
- **cooperative sociali** e i consorzi di cooperative sociali di cui alla **L. 381/1991**,
- **organizzazioni non governative** già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse ([articolo 32, comma 7, L. 125/2014](#)), e intese, Onlus parziali ai sensi dell'[articolo 10, comma 9, D.Lgs. 460/1997](#),
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi [dell'articolo 10, comma 9, D.Lgs. 460/1997](#),
- associazioni di **promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ([articolo 7 L. 383/2000](#)),
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'[articolo 10, comma 1, lett.a\) D.lgs. 460/1997](#);

b) finanziamento agli enti della **ricerca scientifica** e dell'università;

c) finanziamento agli enti della **ricerca sanitaria**;

d) sostegno delle **attività sociali** svolte dal Comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le **finalità** alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei **beni culturali**

- e paesaggistici ([articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni dalla **L. 111/2011**). Con il [D.P.C.M. 28.7.2016](#) sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme,
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette ([articolo 17-ter D.L. 148/2017](#), convertito, con modificazioni dalla **L. 172/2017**).

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è opportuno ricordare quanto precisato lo scorso anno dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 5/E/2017](#).

Con tale documento di prassi l'Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al **processo di semplificazione e razionalizzazione** della procedura per poter accedere al beneficio del **5 per mille** che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio **non siano più tenuti a ripetere ogni anno**:

- l'**inoltro della domanda di iscrizione al riparto** della quota del 5 per mille,
- l'invio tramite raccomandata o PEC della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** confermativa dell'agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto **distinguere** tra:

1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell'anno precedente e che pertanto **non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione**,
2. soggetti che intendono accedere per la **prima volta al beneficio** e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti.

### **Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione**

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l'**elenco permanente** degli enti iscritti 2018 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2017 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle **revoche** dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle **verifiche** effettuate dalle amministrazioni competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell'**elenco permanente** degli iscritti 2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al **5 per mille** e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell'elenco **permanente** 2018 devono comunque trasmettere una nuova **dichiarazione sostitutiva** all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia **variato il rappresentante legale** rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

Per gli **enti del volontariato** il **termine** per l'invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale, è il **2 luglio 2018**.

**Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio**

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso **29 marzo 2018** è invece attiva la procedura per l'iscrizione agli elenchi del **5 per mille** da parte degli **enti di volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il **contributo** del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I **requisiti** sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una **ricevuta** che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va **trasmessa** in via telematica **direttamente** dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli **intermediari abilitati** a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del **5 per mille** anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il **1° ottobre 2018**, versando un importo pari a **250 euro** (cosiddetta "**remissione in bonis**").

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il **fondamentale adempimento** che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo **2 luglio 2018** (il 30 giugno cade di sabato), ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo PEC di una **dichiarazione sostitutiva** alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla **sede legale** dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato **conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale**.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un **documento d'identità** del legale rappresentante dell'ente

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono **scaricabili** dalla specifica sezione contenuta nel sito web dell'Agenzia delle entrate.

